



Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

tra i Comuni di

San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese

San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile
n. 14 del 04.07.2012

***REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLA RETTA DEI SERVIZI
SEMIRESIDENZIALI DELLE PERSONE CON
DISABILITA'***

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO	3
ART. 2 - FINALITA'	3
ART. 3 - DESTINATARI	3
ART. 4 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - FREQUENZE PART-TIME.....	4
ART. 6 - ASSENZE	4
ART. 7 - ESENZIONI.....	4
ART. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI	4
ART. 9 - ULTERIORI CRITERI E PRECISAZIONI.....	6
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE.....	6
ART. 11 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 12 - CONTROLLI.....	7
ART. 13 - RISPETTO DELLE NORME.....	7
ART. 14 - DECORRENZA.....	7
ART. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	8

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, il sistema integrato di interventi e servizi atti a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di strutture semiresidenziali /centri socio-riabilitativi di cui all'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, - agli articoli 18 e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e agli articoli 18 e 47 della legge Regione Piemonte del 8 gennaio 2004, n. 1.
2. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di determinare i criteri di compartecipazione alla spesa degli utenti con disabilità nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, in particolare la definizione della quota di partecipazione degli utenti con disabilità al costo della retta dei Servizi Semiresidenziali.
3. Lo scopo del presente Regolamento è quello di garantire condizioni di equità al bacino potenziale d'utenza, in relazione alle effettive possibilità economiche degli utenti stessi.
4. Per sostenere e garantire maggiormente i progetti educativi individualizzati dei Cittadini disabili, il Consorzio utilizza sia Servizi Semiresidenziali localizzati nel territorio consortile sia Servizi Semiresidenziali localizzati fuori dal territorio consortile.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Servizio Semiresidenziale per disabili è un punto della rete dei servizi alla persona e si configura come struttura idonea a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Pertanto tale Servizio (aperto dal lunedì al venerdì) ha la finalità di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettive residue per migliorare il livello di autonomia personale e sociale.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle persone disabili ultraquattordicenni con handicap psico-fisico o plurimo, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1e 3,dell' articolo 3,della Legge 104/92, residenti in uno dei Comuni del Consorzio e per i quali non sono al momento attuabili percorsi scolastici o lavorativi al fine di garantire interventi

individualizzati per il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di possibili integrazioni sociali.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

1. L'utente contribuisce al costo del servizio con un contributo giornaliero definito "contributo al costo della retta del servizio semiresidenziale" che viene calcolato in base al reddito individuale ed alle giornate di effettiva frequenza.
2. Può essere richiesta una ulteriore compartecipazione all'utente per costi a carattere "eccezionale" come gite, entrate a musei/cinema/teatri//uscite serali ecc...

ART. 5 - FREQUENZE PART-TIME

1. Le persone disabili con una frequenza "part-time programmato" contribuiscono al costo della retta del servizio semiresidenziale con una cifra pari alla metà del contributo per la frequenza a tempo pieno e/o al numero di ore di frequenza settimanale e in base al reddito individuale.

ART. 6 - ASSENZE

1. Il "contributo al costo della retta del servizio semiresidenziale" non è dovuto nel caso in cui la persona disabile risulti assente dal servizio.

ART. 7 - ESENZIONI

1. Sono esentati dal "contributo per la frequenza alle attività dei servizi Semiresidenziali":
 - le persone disabili ospiti di Comunità Alloggio (esclusi Servizi di Pronto Intervento e Accoglienza Programmata) in quanto già contribuiscono al costo del servizio residenziale;
 - le persone disabili la cui situazione economica dell'ISEE Integrato non supera la soglia minima per l'anno 2012 di €. 5.000,00. Tale soglia minima potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di valutazione dell'andamento del costo della vita su indice ISTAT.

ART. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI

1. La compartecipazione degli utenti disabili al costo dei Servizi Semiresidenziali è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - adozione di un metodo di valutazione delle condizioni economiche imparziale e trasparente.
2. La quota di compartecipazione al costo dei Servizi Semiresidenziali è determinata in base al valore risultante dall'attestazione, rilasciata dai soggetti preposti, relativa all'indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE- considerando la situazione economico - patrimoniale individuale e non quella del nucleo familiare.
 3. Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 , per la determinazione della compartecipazione a carico dell'utenza dei Servizi Semiresidenziali Disabili, il valore dell' ISEE è integrato con i redditi esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF . corrisposti a titolo di minorazioni (pensione di invalidità civile, indennità accompagnamento, ecc.) e quelli di natura assistenziale o previdenziale percepiti e non compresi nell'imponibile IRPEF. Sono in ogni caso escluse da questa valutazione le prestazioni a carattere di indennizzo erogate dall'INAIL. Dal valore dell'ISEE integrato sono detratte le spese sostenute per l'inserimento in strutture residenziali o di cura e quelle per l'assistenza familiare privata svolta con un regolare contratto di lavoro con le modalità di seguito specificate.
 4. I criteri di calcolo sono:
 - Calcolo del reddito individuale (ISEE);
 - Al valore ISEE sono da integrare le seguenti voci:
 - a) integrazione degli eventuali redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti a titolo di menomazioni;
 - b) detrazione della spesa per l'assistenza domiciliare o sostegno educativo privati svolta in forma continuativa e stabile;
 - c) detrazione del 100% della spesa se l'operatore per l'assistenza o sostegno educativo è regolarmente assunto e viene presentata comprovante documentazione.
 5. La quota di contribuzione dell'utente del servizio è determinata sulla base della seguente tabella:

VALORE ISEE INTEGRATO	QUOTA GIORNALIERA UTENTE
< 5.000,00	ESENTE
5.000,01 – 7.000,00	€ 4,00
7.000,01 – 10.000,00	€ 5,00
> 10.000,01	€ 6,00

Il costo del servizio semiresidenziale per disabili è soggetto ad aggiornamento annuale, in relazione agli incrementi ISTAT. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione provvede periodicamente alla ridefinizione della Tabella di contribuzione dell'utente al costo del servizio, tenuto conto dei fattori di aggiornamento.

ART. 9 - ULTERIORI CRITERI E PRECISAZIONI

1. Il valore ISEE di riferimento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza è quello attestato al momento della richiesta di attivazione del servizio, e relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente; la contribuzione calcolata con criteri sopra citati ha validità per un periodo di 12 mesi dall'attivazione del Servizio, con la rivalutazione ad inizio anno dell'importo previsto. Trascorsi 12 mesi dall'attivazione del Servizio deve essere ripresentata l'attestazione dell'ISEE, relativo alla situazione economica dell'anno precedente, per il calcolo della nuova quota di contribuzione, l'utenza ha comunque la facoltà di presentare, in ogni momento, una nuova attestazione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni economiche.
2. I redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazioni sono considerati, nel calcolo del reddito disponibili, dal momento dell'acquisizione del diritto(certificato dal verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati invalidanti della Medicina Legale dell'ASL o da comunicazione dell'INPS).
3. In caso di mancata consegna della documentazione necessaria alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sarà applicata la quota di compartecipazione massima.
4. Le quote di contribuzione previste, richieste con cadenza trimestrale, devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Consorzio. In caso di ritardo nel versamento verrà inviato un sollecito e trascorsi ulteriori 30 giorni senza regolarizzazione il Consorzio si riserva il ricorso a vie legali per il recupero del credito.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE

1. L'Assistente Sociale di riferimento acquisisce dall'interessato o da un suo familiare la seguente documentazione:
 - attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità;
 - dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni, integrative all'attestazione I.S.E.E. necessarie per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio (redditi esenti dall'Irpef, spese sostenute per l'inserimenti in strutture residenziali o di cura o per l'assistenza familiare privata);

- formalizzazione dell'avvio della presa in carico della persona disabile all'interno del Servizio Semiresidenziale attraverso la sottoscrizione del Progetto Educativo Individualizzato da parte degli operatori del Consorzio, dell'interessato o dai suoi familiari, contenente la data di attivazione, i bisogni evidenziati, gli obiettivi, i tempi e le modalità di erogazione, la compartecipazione dovuta.
2. Il Coordinatore dei Servizi educativi comunica, inoltre, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, assenze, eventuali periodi di sospensione o la chiusura del Servizio e relativo motivo.

ART. 11 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della legge 675/1996, D.Lgs.135/1999, del D.Lgs. 109/1998 e sue modifiche ed integrazioni, e di ogni altra futura norma emanata dalle autorità componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano le misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali e sensibili.

ART. 12 - CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 109/1998, il Consorzio effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposte dei Comuni Consorziati (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi ecc).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità

ART. 13 - RISPETTO DELLE NORME

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e agli altri regolamenti del Consorzio.

ART. 14 - DECORRENZA

1. Le norme del presente Regolamento si applicano:
 - a tutti i nuovi inserimenti nei Servizi Semiresidenziali che saranno disposti dal

Consorzio successivamente alla data della sua esecutività;

- a tutti gli inserimenti che, benché disposti precedentemente, continuano dopo la data di esecutività del Regolamento.

2. I criteri stabiliti dal presente Regolamento entreranno in vigore dal 1° aprile.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.